

## **Museo Storico della Fisica e Centro di Studi e Ricerche “Enrico Fermi”**

REGOLAMENTO CONCERNENTE IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLA LEGGE 240 DEL 30 DICEMBRE 2010.

*Sostituisce il previgente regolamento, approvato con deliberazione 44(08) assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 2 ottobre 2008, a seguito delle disposizioni introdotte dall'articolo 22 della legge 240 del 30 dicembre 2010, recante “norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”.*

### **Articolo 1**

#### **(Oggetto, requisiti e finalità)**

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento di assegni attribuiti, a seguito di pubbliche selezioni, dal Museo Storico della Fisica e Centro di Studi e Ricerche “Enrico Fermi”, d'ora in poi nominato "Centro", ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo di università, istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
3. I destinatari degli assegni devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di accesso, suddivisi per tipologia di assegno: a) assegni “formativi”: diploma di laurea specialistica o magistrale o dell'ordinamento antecedente il D.M. 509/1999; b) assegni “post dottorali”: titolo di dottore di ricerca di durata minima triennale; c) assegni di ricerca “senior”: titolo di dottore di ricerca di durata minima triennale oltre ad almeno due anni di esperienza scientifico-professionale, documentata anche da pubblicazioni scientifiche.
4. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
5. Al titolare dell'assegno di ricerca è consentita, previa autorizzazione del Presidente del Centro, la frequenza di corsi di dottorato di ricerca che non diano luogo a corresponsione di borse di studio.
6. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di ricerca, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 2 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

7. I requisiti generali di ammissione alle selezioni pubbliche per il conferimento degli assegni sono indicati specificatamente nei relativi bandi in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 9 e seguenti del presente regolamento.

## **Articolo 2**

### ***(Trattamento economico)***

L'importo lordo annuo per ciascun assegnista è determinato dal Consiglio di Amministrazione del Centro, nel rispetto dell'importo minimo fissato nel Decreto del Ministro del 9 marzo 2011 n.102 (Euro 19.367,00) ed in base alla tipologia di cui al comma 3 dell'art. 1. L'allegata Tabella I indica gli importi massimi e minimi previsti per ciascuna tipologia.

Il predetto importo è erogato in rate mensili posticipate.

L'importo non comprende l'eventuale trattamento economico per missioni in Italia o all'estero che si rendano necessarie per l'espletamento delle attività connesse all'assegno, dietro proposta del referente dell'attività di ricerca.

Il trattamento economico di missione è determinato nella misura corrispondente a quella spettante ai dipendenti del Centro inquadrati al III livello professionale.

## **Articolo 3**

### ***(Diritti e doveri degli assegnisti)***

1. Gli assegnisti svolgono la loro attività di ricerca presso l'Università o Ente di Ricerca individuato nel bando di selezione, e sotto la supervisione del referente di cui al comma 1 dell'art. 4.
2. I compiti attribuiti agli assegnisti devono avere riguardo alle attività di ricerca e non esserne meramente supporto tecnico.
3. Gli assegnisti hanno diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle attrezzature messe a disposizione dal Centro ed usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti.
4. Gli assegnisti sono tenuti a presentare annualmente, di norma entro un mese dalla scadenza e, comunque, al termine del rapporto, una dettagliata relazione sull'attività di ricerca svolta, evidenziando i risultati conseguiti e la produzione scientifica, corredata dal parere del responsabile scientifico del progetto o del referente dell'attività di ricerca.
5. L'attività di ricerca può essere in parte svolta presso una Università o Ente di Ricerca all'estero, ottenendone specifica attestazione, purché in coerenza con i programmi e gli obiettivi della ricerca affidata. Il periodo di permanenza all'estero deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal referente dell'attività di ricerca.

## **Articolo 4**

### ***(Referente della attività di ricerca dell'assegnista.***

### ***Programmazione e definizione dei compiti. Valutazione.)***

1. Il Consiglio di Amministrazione individua un referente dell'attività di ricerca (nel seguito: referente), sotto la cui guida e direzione deve essere svolta, in condizioni di autonomia, l'attività di ricerca affidata. Di norma, il referente è il proponente di cui al successivo art. 8.
2. Il Consiglio di Amministrazione esprime annualmente un giudizio sull'attività svolta dal titolare dell'assegno, sulla base della relazione redatta dal titolare di assegno ai sensi dell'art. 3, comma 4, sentito il parere del referente.

## **Articolo 5**

### ***(Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettative e interruzioni)***

1. L'assegno è individuale. I titolari di assegni possono svolgere attività di lavoro autonomo, previa autorizzazione del Presidente ed a condizione che tale attività: sia compatibile con l'esercizio dell'attività di ricerca; non comporti conflitto di interessi con la specifica attività di

ricerca svolta dal titolare di assegno; non rechi pregiudizio al Centro, in relazione alle attività svolte.

2. L'assegno è incompatibile con attività di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
3. I dipendenti di Pubbliche Amministrazioni possono beneficiare di assegni di ricerca qualora si collochino in aspettativa senza assegni per il periodo di durata del contratto (art. 51 comma 6, legge n. 449/1997).
4. L'attività di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per gravidanza e malattia, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno.

#### **Articolo 6**

##### ***(Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo)***

1. A decorrere dall'anno 2011, agli assegni di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dal Centro fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.
2. Il Centro provvede alle coperture assicurative per infortuni, e per responsabilità civile verso terzi a favore di titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

#### **Articolo 7**

##### ***(Programmazione e finanziamento degli assegni)***

1. Gli assegni di ricerca sono finanziati:
  - con i fondi all'uso destinati dal Consiglio di Amministrazione del Centro nel Bilancio di previsione dell'Ente, in accordo con il Piano Triennale e nel rispetto dei vincoli finanziari esistenti in materia;
  - con i fondi a carico di progetti di ricerca, anche cofinanziati dal Centro, ovvero derivanti da convenzioni con aziende, Enti pubblici e privati, o da contratti di ricerca con Enti esterni che prevedano stanziamenti finalizzati all'attivazione di assegni di ricerca.
2. Il Consiglio di Amministrazione, ai fini delle selezioni per l'assegnazione degli assegni, determina il numero degli assegni da attribuire tenendo conto degli opportuni equilibri tra i progetti attivi, valutando le richieste pervenute, considerando le esigenze correlate a specifici progetti di ricerca ritenuti di grande interesse e rilevanza per il Centro, in coerenza con i piani triennali di sviluppo.

#### **Articolo 8**

##### ***(Richiesta di attivazione delle selezioni)***

1. L'attivazione di selezioni pubbliche per il conferimento di un assegno di ricerca può essere proposta al Consiglio di Amministrazione dai responsabili dei Progetti del Centro e da scienziati di chiara fama e di elevata competenza scientifica.
2. Ai fini dell'attivazione delle selezioni pubbliche per il conferimento degli assegni, il proponente deve:
  - indicare il programma delle ricerche connesso al Bando attivato;

- proporre una rosa di nomi tra cui il Consiglio di Amministrazione sceglie i tre membri della commissione giudicatrice ed un membro supplente, in accordo con le norme di cui al comma 2 dell'art. 10.

### **Articolo 9** **(Selezione)**

1. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera secondo lo schema allegato al Bando di selezione, devono essere spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo indicato nel bando di selezione entro il termine perentorio di fissato dal Bando. In accordo con le norme di cui all'Art. 65 del D.L. 82 del 7 marzo 2005 ed alla Legge 35 del 4 aprile 2012, le domande ed i relativi allegati possono essere trasmesse per via telematica se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato.
2. La selezione è per titoli e colloquio.
3. I risultati della valutazione dei titoli devono essere resi noti agli interessati prima dell'effettuazione del colloquio, mediante comunicazione di posta elettronica, affissione all'Albo del Centro e pubblicazione sul sito web del Centro.
4. L'avviso per la presentazione al colloquio deve essere portato a conoscenza dei singoli candidati almeno 20 (venti) giorni prima della data in cui essi debbono sostenere la prova, salvo esplicita rinuncia (anche a mezzo posta elettronica) di tutti i partecipanti alla selezione.
5. Il giudizio della commissione è insindacabile nel merito.

### **Articolo 10** **(Commissione giudicatrice)**

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Direttore Amministrativo del Centro, su proposta del proponente l'assegno, previa delibera del Consiglio di Amministrazione.
2. La Commissione giudicatrice è composta da tre componenti, di cui uno dovrà essere il referente, e di un membro supplente, con il profilo di docenti universitari o ricercatori (universitari o di Enti Pubblici di Ricerca), eventualmente anche in quiescenza, nonché esperti della materia, interni o esterni al Centro. Salvo motivata impossibilità, almeno uno dei membri della commissione deve essere una donna. Di norma, il referente funge da Presidente, ed uno dei componenti da Segretario verbalizzante.
3. Non possono far parte della Commissione soggetti che siano con i candidati in rapporto di parentela ed affinità fino al quarto grado.
4. La Commissione, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio, al fine di assegnare i relativi punteggi.
5. Espletate le prove, la Commissione forma la graduatoria di merito in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli e quello del colloquio, con l'osservanza, a parità di punti, della preferenza per il candidato più giovane di età.
6. La Commissione, per ogni seduta, redige apposito verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi individuali, il giudizio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito.
7. La Commissione conclude la propria attività entro 30 giorni dal termine per la presentazione delle domande.

### **Articolo 11** **(Pubblicità)**

Le selezioni sono bandite con decreto del Direttore Amministrativo che sarà reso noto e di cui verrà data pubblicità mediante affissione, per almeno 15 giorni, all'Albo del Centro, nonché attraverso il sito web del Centro.

La graduatoria di merito con l'indicazione del vincitore o dei vincitori sarà pubblicata con le stesse forme di pubblicità previste per il Bando.

## **Articolo 12**

### ***(Conferimento degli assegni di ricerca, decadenza e risoluzione del rapporto)***

1. Gli assegni di ricerca sono conferiti previa stipula di un contratto di diritto privato secondo le norme del Codice civile, sottoscritto dal Presidente del Centro e dal vincitore della selezione. Tale contratto non configura alcun rapporto di lavoro subordinato e quindi non produce alcun effetto ai fini dell'assunzione nei ruoli del personale dell'Ente.
2. Al vincitore sarà data comunicazione, a mezzo telegramma o raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, del conferimento dell'assegno, della documentazione da presentare e del termine entro cui dovrà stipulare il relativo contratto. La mancata presentazione entro il termine indicato comporta la decadenza di diritto dall'assegno.
3. Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovute a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati.
4. Eventuali differimenti dalla data di inizio del periodo di godimento dell'assegno verranno consentiti ai vincitori che dimostrino di trovarsi nelle condizioni previste per le lavoratrici madri (Legge 26.03.2001, n. 151 e successive modificazioni e/o integrazioni).
5. Nei confronti del titolare di assegno, che dopo aver iniziato l'attività di ricerca in programma non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente, per l'intera durata dell'assegno, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze, è avviata la procedura per dichiarare la risoluzione del contratto.
6. Nei casi di gravi inadempienze, il contratto può essere risolto dal Presidente, su proposta motivata del referente e sentito il Consiglio di Amministrazione.
7. Le cause di risoluzione automatica del rapporto sono le seguenti: ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività; ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca; grave violazione del regime delle incompatibilità stabilito dall'art. 5.

## **Articolo 13**

### ***(Trattamento dei dati personali)***

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Centro per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti devono comunque essere conservati per un periodo di almeno cinque anni.
2. Il conferimento di tali dati al Centro è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.
3. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.
4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano ed alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Responsabile del procedimento e titolare del trattamento dei dati stessi.

ALLEGATO I

*Importo degli assegni di ricerca conferiti ai sensi della normativa attualmente in vigore*

<b>Tipologia dell'assegno</b>	<b>Importo assegno (lordo percipiente)</b>
<b><i>Formativo</i></b>	<i>minimo Euro 19.367,00</i>
	<i>massimo Euro 24.000,00</i>
<b><i>Post-dottorale</i></b>	<i>minimo Euro 22.000,00</i>
	<i>massimo Euro 28.000,00</i>
<b><i>Senior</i></b>	<i>minimo Euro 26.000,00</i>
	<i>massimo Euro 32.000,00</i>

L'accesso a ciascuna tipologia avviene con l'attribuzione di un importo che può essere superiore a quello minimo per particolari professionalità, che richiedono ulteriori requisiti in relazione alla specificità dell'attività di ricerca.

L'attribuzione di importi superiori, nell'ambito della stessa tipologia, può essere disposta dal Direttore Amministrativo del Centro dopo almeno un anno di attività, su richiesta del referente ed a seguito della valutazione positiva dell'attività svolta, ai sensi del comma 3 dell'articolo 4 del presente regolamento.

Non è consentita, nell'ambito della durata prevista per l'assegno, l'attribuzione di importi appartenenti a tipologie diverse da quelle previste per la tipologia di ingresso.